

## Regolamento relativo a emolumenti e spese

(Questo documento è una traduzione. In caso di dubbio, la versione in lingua tedesca è vincolante.)

In applicazione all'art. 16 cifra 5 del regolamento della fondazione, il consiglio di fondazione emana il presente regolamento relativo a emolumenti e spese (regolamento straordinario speciale):

### Art. 1 Situazione iniziale e scopo

1. Ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza concernente le fondazioni d'investimento (OFond), queste ultime sono tenute a emanare disposizioni relative alla riscossione di degli emolumenti e all'addebitamento di sulle altre spese a carico dei gruppi d'investimento. La natura e l'ammontare degli emolumenti, nonché le basi della loro riscossione e dell'addebitamento delle altre spese devono essere esposti in modo comprensibile.
2. Il presente regolamento disciplina gli emolumenti e le spese a carico del capitale patrimonio d'investimento della fondazione o a carico dei gruppi d'investimento nonché le commissioni a favore della fondazione che vengono riscosse imposte all'investitore o al rispettivo gruppo d'investimento al momento dell'emissione e del riscatto di diritti a favore della fondazione.

### Art. 2 Emolumenti e spese a carico dei gruppi d'investimento

1. Al gruppo d'investimento viene addebitata una commissione forfettaria di gestione per le prestazioni fornite. La suddetta comprende in particolare la gestione degli affari in corso, la gestione del patrimonio patrimoniale, l'amministrazione ed eventuali commissioni delle banche depositarie. Non sono tenute in considerazione né le spese e le commissioni del fondo target sottostante né le spese i costi di transazione e le tasse inerenti alla transazione. Gli emolumenti e le spese che non interessano riguardano direttamente un gruppo d'investimento sono addebitati ai singoli gruppi d'investimento in modo proporzionale alla quota di capitale patrimonio d'investimento detenute che detengono.
2. La commissione forfettaria di gestione dei singoli gruppi d'investimento e delle singole tranche tranche viene determinata in base all'allegato 1 del presente regolamento. La commissione forfettaria di gestione viene tenuta in considerazione al momento del calcolo del valore d'inventario netto ed i un diritto e viene addebitata ogni trimestre (aprile, luglio, ottobre, gennaio).
3. Negli emolumenti e nelle spese non è considerata l'eventuale imposta sul valore aggiunto dovuta (IVA-).

### Art. 3 Emolumenti e spese aggiuntive aggiuntivi per i gruppi d'investimento immobiliare

1. Oltre alla commissione forfettaria di gestione, può essere addebitata anche una commissione di transazione per le acquisizioni e i disinvestimenti, un onorario di per costruzione e rinno ver innovazione nonché commissioni e spese ed emolumenti per la gestione dell'immobile costi per l'amministrazione immobiliare.
2. Le spese accessorie come l'imposta sul passaggio di proprietà, i costi notarili, le commissioni conformi al mercato, le spese, le stime ecc. sono addebitate sulla base dell'onere effettivo.
3. I criteri effettivi vengono determinati sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.

#### Art. 4 **Classi ~~(tranches)~~ di diritti (tranche)**

1. Il consiglio di fondazione può prevedere per i gruppi d'investimento più classi ~~(tranches)~~ di diritti (tranche). A seconda del gruppo d'investimento, esistono ~~tranche~~ tranche standard, ~~tranche di tipo~~ tranche PM, tranche SPM e ~~tranche di tipo~~ tranche P.
2. ~~Le tranches di tipo~~ La tranche PM con emolumenti ridotti ~~sono disponibili per~~ è riservata agli investitori con un accordo ~~straordinario~~ speciale con Swiss Life Asset Management SA, e ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA. PM sta per ~~Portfolio Management~~ portfolio management.
3. ~~Le tranches di tipo~~ La tranche SPM con emolumenti ridotti è riservata agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La somma d'investimento minima ammonta a 250 milioni di franchi. SPM sta per special portfolio management.
- 3.4. La tranche P può essere impiegata in caso di gruppi d'investimento per persone private con avere di libero passaggio e/o fondi previdenziali dal pilastro 3a.
- 4.5. ~~Le tranches~~ La tranche standard ~~vengono impiegate per~~ è accessibile a tutti gli investitori che non soddisfano i restanti presupposti per l'investimento in una tranche di cui alle cifre 2-4. Tutti i gruppi d'investimento dispongono di una tranche standard.

#### Art. 5 **Commissione ~~d'emissione~~ di emissione e di riscatto**

1. Per l'emissione di diritti, la fondazione può ~~accreditar~~ riscuotere a favore del gruppo d'investimento una commissione pari al massimo al 5% del valore ~~delle quote concesse dei diritti emessi~~. Il tasso effettivo viene determinato sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Per il riscatto di diritti, la fondazione può ~~accreditar~~ riscuotere a favore del gruppo d'investimento una commissione pari al massimo al 5% del valore ~~delle quote riscattate dei diritti riscattati~~. Il tasso effettivo viene determinato sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.

#### Art. 6 **Parità di trattamento degli investitori**

1. Al momento di decidere su emolumenti e spese e sulla loro riscossione, la fondazione tiene in considerazione il principio della parità di trattamento. Le spese generate dagli investitori devono essere considerate al momento di fissare i criteri relativi agli emolumenti e alle spese.
2. Non è permesso un finanziamento trasversale a favore degli investitori sotto forma di categorie di emolumenti e spese o ~~tranches,~~ tranche per le quali vale un tasso di emolumenti e spese ridotto.

#### Art. 7 **Disposizioni finali**

1. Il consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare delle modifiche al presente regolamento relativo a emolumenti e spese. La versione attualmente valida è pubblicata sul sito web di della Fondazione d'investimento Swiss Life.
2. Il presente regolamento relativo a emolumenti e spese è stato emanato dal consiglio di fondazione il ~~5° giugno 2018~~ 14 settembre 2023 ed ~~entrerà in vigore il 1° settembre 2018.~~ ottobre 2023. Va a sostituire tutte le attuali decisioni ~~a riguardo~~ del consiglio di fondazione in materia.

Zurigo, ~~5 giugno 2018~~ 1° ottobre 2023

## Allegato 1 al regolamento sul relativo a emolumenti e spese

Al gruppo d'investimento viene addebitata una **commissione forfettaria di gestione** (più il 7,7% d'IVA) per le prestazioni fornite secondo la seguente tabella:

Gruppi <u>Gruppo</u> d'investimento	Tranches <u>Tranche</u>			
	Standard	PM	SPM	P
Swiss Life Obbligazioni CHF Svizzera	0,18%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni CHF Estero	0,18%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global (CHF hedged)	0,29%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0,25%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	0,21% <del>31</del> %	0,100 %	0,00%	n/a
Swiss Life Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0,35%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0,25%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0,50%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera	0,22%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate	0,14%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0,21%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Svizzera Protect Flex	0,28%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Estero ESG	0,33%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Estero ESG Indicizzate	0,19%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Global ESG	0,37%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Global Small Caps	0,28%	0,1505 %	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Emerging Markets ESG	0,42%	0,05%	n/a	n/a
Swiss Life Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0,42%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Svizzera ESG	0,50% <sup>1)</sup>	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG	0,60% <sup>1)</sup>	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Immobili commerciali Svizzera ESG	0,50% <sup>1)</sup>	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Fondi immobiliari Svizzera	0,15%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	0,03%	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	0,00%	n/a	n/a	n/a
Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	0,25%	0,03%	n/a	n/a
Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	0,22%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Senior Secured Loans (CHF hedged)	0,12%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life Ipoteche Svizzera ESG	0,20%	0,00%	n/a	n/a
Swiss Life LPP-Mix 15	0,03%	n/a	n/a	n/a
Swiss Life LPP-Mix 25	0,03%	n/a	n/a	0,80%
Swiss Life LPP-Mix 35	0,03%	n/a	n/a	0,80%
Swiss Life LPP-Mix 45	0,03%	n/a	n/a	0,80%
Swiss Life LPP-Mix 75	0,03%	n/a	n/a	n/a

1) Sul patrimonio lordo

## **Altri emolumenti Emolumenti e spese aggiuntivi per gruppi d'investimento immobiliare che realizzano investimenti diretti**

	<b>Immobili Svizzera <u>ESG</u></b>	<b>Immobili Svizzera Terza età e Sanità <u>ESG</u></b>	<b>Immobili commerciali Svizzera <u>ESG</u></b>
Amministrazione immobiliare in % dei redditi locativi netti VALORE EFFETTIVO	max. 4,5%	max. 4,5%	max. 4,5%
Commissione <del>sulla</del> transazione per le acquisizioni e i disinvestimenti in % del prezzo	max. 2,0%	max. 2,0%	max. 2,0%
Onorario per costruzione e <del>ristrutturazione</del> <u>innovazione</u> in % delle spese edili	max. 3,0%	max. 3,0%	max. 3,0%
Spese accessorie come imposta sul passaggio di proprietà, stime ecc.	secondo onere effettivo	secondo onere effettivo	secondo onere effettivo

## **Commissione di emissione e di riscatto**

<b>Gruppi <u>Gruppo</u> d'investimento</b>	<b>Commissione di emissione</b>	<b>Commissione di riscatto</b>
Gruppi d'investimento con possibilità di sottoscrizione giornaliera	0,0%	0,0%
<del>Gruppi d'investimento immobiliare con proprietà diretta</del> <u>Immobili Svizzera ESG</u> <u>Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG</u> <u>Immobili commerciali Svizzera ESG</u>	Viene <u>fissata</u> <u>rispettivamente comunicata</u> prima <del>del lancio e della</del> <u>riapertura di ogni periodo di sottoscrizione</u>	<u>1,5% 3,0</u> <sup>1)</sup>
Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF) <del>†</del> <u>Immobili Europa Industria e Logistica ESG</u> (EUR)	0,0%	Commissione di riscatto <u>variabili</u> in base al periodo di detenzione <sup>2)</sup>  24 mesi dopo il completamento <u>dell'appello di capitali</u> <u>6 della</u> <u>chiamata dell'impegno</u> <u>all'investimento</u> (max- <u>3-anni</u> )_ la commissione di
Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) <del>†</del> <u>Infrastruttura globale ESG</u> (EUR)	0,0%	2,5% <sup>1)</sup>
Ipotecche Svizzera ESG	max. 5,0%	max. 5,0% <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Se iii diritti possono essere nuovamente collocati ricollocati con valuta corretta, la commissione di riscatto non viene addebitata.

<sup>2)</sup> Durante la fase d'investimento: fino al 5%

Anlagestiftung Swiss Life  
Fondation de placement Swiss Life  
Fondazione d'investimento Swiss Life  
Swiss Life Investment Foundation



[La «Panoramica delle condizioni» è reperibile al sito www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici».](http://www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento)

Zurigo, ~~31 agosto 2022~~<sup>1° ottobre 2023</sup>